



Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Determinazione dirigenziale n. 20 del 19/07/2018 avente ad oggetto:

“ DIRETTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE O ”*SMART WORKING*” PRESSO IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA NELLA GIORNATA DEL SABATO DEL MESE DI AGOSTO 2018 “

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la direttiva 23 maggio 2007, recante “*Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*” adottata dal Ministro pro-tempore per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dal Ministro pro-tempore per i diritti e le pari opportunità;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*;

VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;

VISTA la Direttiva n. 3 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017 recante indirizzi per “l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del Comparto funzioni centrali triennio 2016-2018 e il contratto collettivo regionale della Regione siciliana;

VISTA la direttiva n. 1128 del 24 gennaio 2018 per la sperimentazione del lavoro agile o “ smart working “ presso la Giustizia amministrativa;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 5/2018, con la quale è stata adottata la direttiva per la sperimentazione del lavoro agile presso il Consiglio di Giustizia amministrativa;

VISTO il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 178 dell’11 luglio 2018, che dispone la chiusura degli uffici nella giornata del sabato per il mese di agosto 2018 per tutte le sedi della Giustizia amministrativa, compreso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la direttiva n. 10581 del 19/07/2018, con la quale il Segretariato generale della G.A. disciplina la realizzazione dello “ smart working “ presso la Giustizia amministrativa nella giornata del sabato del mese di agosto 2018, cui la presente direttiva si uniforma, alla luce del carattere unitario dell’iniziativa;

A d o t t a

La seguente direttiva

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana nel periodo compreso dal 1° al 31 agosto 2018 si applica, per la giornata del sabato, la modalità di lavoro in “ *Smart working* “.
2. Nel predetto periodo, il personale che lavora nella giornata del sabato in modalità “ *Smart working* “ dovrà assicurare con priorità le attività connesse alle richieste di misure cautelari urgenti di cui all’art. 56 c.p.a. e, poi, quanto indicato nel progetto individuale di lavoro di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 2

(Definizione)

- 1 Ai fini della presente direttiva, per:

- a) “lavoro agile” si intende una modalità flessibile e semplificata di lavoro finalizzata ad agevolare, al contempo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ad incrementare la produttività.

Il lavoro agile si svolge con le seguenti modalità:

1. esecuzione della prestazione lavorativa del sabato svolta all'esterno della sede di lavoro e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
 2. assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della abituale sede di lavoro;
- b) “sede di lavoro” si intende la sede abituale di servizio del dipendente;
- c) “strumenti di lavoro agile” si intendono strumenti tecnologici utilizzati dalla lavoratrice e dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, messi a disposizione dall'amministrazione.

ARTICOLO 3

(Ambito di applicazione)

1. La presente direttiva disciplina le modalità di attuazione all'interno del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella privata dei propri dipendenti.
2. La sede interessata è il Consiglio di Giustizia amministrativa, con il coinvolgimento per ciascun sabato di un dipendente.
3. La modalità della prestazione in lavoro agile decorre dalla sottoscrizione dell'accordo individuale integrativo di lavoro di cui all'art. 8, da effettuarsi non oltre il 26 luglio 2018.

ARTICOLO 4

(Realizzazione del lavoro agile)

1. Nella giornata del sabato, nel periodo 1° agosto – 31 agosto 2018, il lavoro agile sarà prioritariamente svolto per la lavorazione connessa alle richieste di provvedimenti cautelari monocratici, per la parte di verifica a sistema delle richieste pervenute telematicamente, di inoltro al Presidente o al magistrato delegato della relativa istanza e di pubblicazione del decreto, una volta rilasciato alla segreteria. Riguarderà poi le ulteriori attività previste nel progetto individuale di cui all'art. 8, che possono essere delocalizzate ed espletabili senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro.

2. Saranno utilizzate strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro.
3. I lavoratori godranno di autonomia operativa ed avranno la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati.
4. Sarà possibile monitorare e valutare i risultati conseguiti rispetto a quelli programmati.

ARTICOLO 5

(Destinatari dell'iniziativa)

- 1) Il Lavoro agile è rivolto ai lavoratori in servizio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in ragione dell'attività espletata ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalla presente direttiva.
- 2) Non è ammesso il ricorso a lavoro agile da parte del personale in regime di *part time*.
- 3) Non è altresì ammesso il personale che sia stato oggetto di procedimenti disciplinari, con irrogazioni di sanzione superiore a rimprovero scritto nei due anni precedenti.

ARTICOLO 6

(Tempi e strumenti del lavoro agile)

1. Il personale individuato per la modalità di lavoro in “ *smart working* “ per la giornata del sabato, può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, con fornitura di strumenti e connessioni da parte dell'Amministrazione, garantendo una fascia oraria di contattabilità dalle ore 9 alle 13.
2. Le modalità dell'organizzazione dell'attività saranno definite nel progetto di lavoro agile di cui all'art. 8.

ARTICOLO 7

(Individuazione del personale)

1. L'individuazione delle lavoratrici e dei lavoratori da adibire al progetto di lavoro agile è effettuata dal Dirigente responsabile della struttura previo accordo con i dipendenti interessati sulla proposta di progetto individuale, di cui all'articolo 8.
2. I lavoratori da adibire saranno individuati tra il personale che svolge o comunque in grado di svolgere l'attività indicata come prioritaria all'art. 4, in considerazione della professionalità posseduta.

ARTICOLO 8

(Accordo individuale di lavoro)

1. Il ricorso al lavoro agile avviene sulla base di un progetto recepito nell'accordo individuale, in funzione delle giornate da svolgere in lavoro agile, che deve essere definito per iscritto, d'intesa con il Dirigente responsabile, che ne approva contenuti e modalità attuative, in coerenza con le esigenze organizzative della struttura.
2. Il progetto individuale indica:
 - a) informazioni identificative del dipendente e dell'Ufficio/Servizio di appartenenza;
 - b) modalità di realizzazione;
 - c) tempi ed oggetto della prestazione in modalità di lavoro agile;
 - d) specifici risultati attesi ed indicatori di misurazione coerenti con il sistema di controllo di gestione in uso presso la Giustizia Amministrativa;
 - e) durata del progetto;
 - f) procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attività svolta.
3. Prima dell'inizio del progetto individuale, l'Amministrazione fornisce al lavoratore una formazione di base sul lavoro agile e sulle relative modalità operative, anche con riferimento ai profili di salute e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 9

(Trattamento giuridico economico)

1. L'Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione dei dipendenti a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, contrattuali e alle condizioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti relativi al personale assegnato o comandato presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana né sul trattamento economico in godimento.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nella giornata del sabato in cui si lavora in modalità " *Smart working* " non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili protrazioni dell'orario di lavoro ai sensi dei contratti vigenti, prestazioni di lavoro straordinario, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario.
4. Nella giornata del sabato in cui si lavora in modalità " *Smart working* " non si ha diritto all'erogazione del buono pasto.

ARTICOLO 10

(Strumenti di lavoro)

1. Al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore utilizzerà strumenti tecnologici forniti dall'Amministrazione, la quale ne garantirà la sicurezza e il buon funzionamento.

ARTICOLO 11

(Obblighi di custodia e riservatezza)

1. Il lavoratore è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo, degli strumenti tecnologici fornitigli dall'Amministrazione. Le dotazioni informatiche messe a disposizione dall'amministrazione non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza ed in particolare su di queste non devono essere effettuate installazioni di *software* non preventivamente autorizzate.

2. Il Servizio per l'informatica della Giustizia Amministrativa competente in materia di sicurezza informatica determina le specifiche tecniche minime e di sicurezza dei *devices* che saranno contenute in apposito allegato all'accordo individuale di cui all'art. 8 della presente direttiva e della direttiva n. 10581/2018 del Segretariato Generale della G.A., che il Consiglio di Giustizia Amministrativa fa proprie.

3. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

ARTICOLO 12

(Sicurezza sul lavoro)

1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile e consegna al singolo dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
2. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa.
3. Ogni lavoratore collabora diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro, corretto e proficuo della prestazione di lavoro.

ARTICOLO 13

(Lavoro agile e performance)

1. In attuazione dell'articolo 14 della Legge 124 del 2015, l'adozione di modalità di lavoro agile è oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della *performance* lavorativa individuale.

ARTICOLO 14

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si applicano le disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.

Palermo, lì 19 luglio 2018.

Il Dirigente